

Decreto Dirigenziale n. 3 del 20/05/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 2 - UOD Trasporto su ferro

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DALLE DISTANZE FERROVIARIE AD ISTANZA DEL SIG. RULLI ANTONIO SULLA LINEA REGIONALE CIRCUMVESUVIANA



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a) che il signor Rulli Antonio, in atti generalizzato, con istanza acquisita al protocollo dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità al n.716556 del 17.10.2013, successivamente integrata con nota prot. 111032 del 14.02.2014, ha chiesto l'autorizzazione, in sanatoria, alla deroga dalle distanze dalle sedi ferroviarie di cui al D.P.R. n. 753/80, relativa all'immobile sito in Napoli, via G. B. Vela 19, in catasto foglio 10, particella 779, ricadente nella fascia di rispetto della ferrovia EAV, ex Circumvesuviana, linea Napoli-Sorrento, km/ca 6+050;

CONSIDERATO:

- a) che con sopralluogo effettuato dall'ing. Vincenzo Carillo, responsabile regionale per i procedimenti afferenti le autorizzazioni in deroga alle distanze dalle sedi ferroviarie di cui al D.P.R. 753/80, congiuntamente ai tecnici dell'E.A.V.(ex Circumvesuviana) e dell'U.S.T.I.F. e sulla scorta della documentazione progettuale prodotta dal richiedente, è stato accertato che per il manufatto in oggetto non vi sono situazioni ostative, ai fini della regolarità dell'esercizio ferroviario, al rilascio dell'autorizzazione in deroga, così come risulta dalla relazione istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento;
- b) che la società E.A.V. con nota protocollo 5301 del 31.03.2014, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni – prot. DEFE DR 242 del 21.03.2014 - all'autorizzazione in deroga di che trattasi;
- c) che l'U.S.T.I.F. di Napoli, con nota protocollo 1540/CV/DR del 17/4/2014, ha rilasciato il proprio nulla osta con prescrizioni, ai fini della sicurezza, ex art. 4 del D.L. vo 422/97 e ss.mm.ii., nonché art. 104 del D.L. 112/98 e ss. mm. ii., per il rilascio della deroga in argomento;

PRESO ATTO

 a) che il richiedente, per le opere oggetto di sanatoria, ha estinto l'obbligazione di cui all'art.63 del D.P.R. 753/80;

RITENUTO di potersi, pertanto, concedere l'assenso alla deroga della distanza dalla attigua sede ferroviaria per il fabbricato in oggetto, così come previsto dall'art. 60 del D.P.R. 753/80, in quanto lo stesso non compromette e non pregiudica la regolarità dell'esercizio ferroviario:

VISTO:

- a) il DPR 753/80;
- b) il D.Lgs 19.11.97 n. 422;
- c) il D.Lgs 31.03.98 n.112;
- d) il parere favorevole espresso dalla società E.A.V., con prot. DEFE DR 242 del 21.03.2014;
- e) il nulla osta tecnico espresso dall'USTIF di Napoli, con nota prot. 1540/CV/DR del 17/04/2014;
- f) la relazione istruttoria favorevole, con limitazioni e prescrizioni, redatta dal Responsabile del Procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria dell'UOD competente e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della preposta UOD e dell'attestazione di regolarità amministrativa resa dal funzionario titolare di posizione organizzativa, allegata allo stesso per farne parte integrante.

DECRETA

costituendo la premessa parte integrante del presente provvedimento che si intende integralmente riportata e trascritta.

- 1. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dalla società E.A.V. con nota prot. DEFE DR 242 del 21.03.2014, del nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dall'USTIF di Napoli con nota protocollo 1540/CV/DR del 17/04/2014, nonché della relazione istruttoria positiva, con limitazioni e prescrizioni, redatta dal Responsabile del Procedimento che, allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
- 2. di autorizzare la deroga della distanza dalla sede ferroviaria E.A.V., già Circumvesuviana, relativamente al terrazzo di pertinenza del fabbricato sito in Napoli, via G. B. Vela n. 150, riportato in catasto al foglio 10 particella 779, nei limiti di cui ai citati pareri della società E.A.V. e dell'USTIF di Napoli, nonché nel rispetto delle sotto elencate condizioni e prescrizioni:
 - 2.1. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini tecnici relativi alla salvaguardia della proprietà e dell'esercizio ferroviario, restando in capo agli Enti ed agli Organi competenti il rilascio delle altre necessarie autorizzazioni, permessi, nulla osta, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalle vigenti normative per l'esecuzione dei lavori, nonché eventuali verifiche ed accertamenti in ordine:
 - 2.1.1 alla stabilità del suolo sede del manufatto, anche in relazione alle interazioni con l'attigua sede ferroviaria;
 - 2.1.2. alla idoneità strutturale del manufatto, anche in relazione a vibrazioni eventualmente indotte dal traffico ferroviario, nonché a fenomeni di corrosioni dovuti a correnti vaganti eventualmente generate dall'attiguo esercizio ferroviario;
 - 2.1.3. alla rispondenza dell'intervento alle vigenti normative urbanistiche e vincolistiche in genere;
 - 2.1.4 al rispetto dei valori limite sulla rumorosità di cui al DPR 459/98 e di tutte le condizioni di agibilità e di vivibilità ambientale conseguenti la realizzazione edilizia in argomento;
 - 2.2. Il beneficiario dell'autorizzazione, attesa la vicinanza della linea ferroviaria, dovrà formalmente obbligarsi, a propria cura e spese, anche nel caso di interventi di ampliamento degli impianti ferroviari e/o di potenziamento dell'esercizio ferroviario:
 - 2.2.1. a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite della rumorosità, come previsto dal D.P.R. 459/98, regolamento attuativo della legge 26.10.1995, n. 447:
 - 2.2.2. a realizzare strutture idonee a garantire l'assoluta assenza di vibrazioni e di ogni e qualsiasi altro fenomeno fisico dannoso per persone e cose ricadenti nell'area di rispetto ferroviario;
 - 2.3. Il beneficiario, per se stesso e per i futuri aventi causa, consapevole della preesistenza della linea ferroviaria, dello stato dei luoghi e del preminente interesse pubblico del servizio svolto, dovrà formalmente obbligarsi a tenere sollevata la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società E.A.V., da ogni azione, reclamo o molestia per danni futuri a persone, al manufatto edilizio ed alle relative dipendenze oggetto della presente autorizzazione, che potessero essere causate dalle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale e di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento degli impianti ferroviari e rinunzia, fin d'ora, a qualsiasi reclamo o pretesa di risarcimento o di indennizzo a tale riguardo;
 - 2.4. Il beneficiario dovrà formalmente obbligarsi a rendere edotti eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile in oggetto, dei vincoli e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, che dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
 - 2.5. Le acque di scarico dell'immobile e delle aree esterne dovranno essere convogliate verso la fogna comunale;
 - 2.6. Ai sensi dell' art. 39 del ripetuto D.P.R. 753/80 è fatto divieto assoluto di installare tabelle o sorgenti luminose nell'area esterna che possano essere di disturbo alla visuale del personale di condotta e di scorta dei treni e possano confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione;

- 2.7. Eventuali pali di illuminazione, come pure qualsiasi altra struttura segnaletica, dovranno avere un' altezza non superiore alla distanza degli stessi dalla più vicina rotaia aumentata di ml 2,00;
- 2.8. I coni ottici di illuminazione degli eventuali pali, non dovranno in alcun modo evadere la sede ferroviaria:
- 2.9. L'eventuale piantumazione di alberi dovrà tener conto delle disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 753/80;
- 2.10. Il valore della particella catastale ricadente nella fascia di rispetto ferroviario non verrà rivalutato in seguito alla presente autorizzazione, per cui in caso di futuro esproprio per eventuali lavori di modifica, ampliamento o raddoppio della strada ferrata, verrà indennizzato il solo valore originario dell'area:
- 2.11. La presente autorizzazione, in tutti i suoi termini limitativi e prescrittivi, dovrà essere tradotta in Atto Pubblico Unilaterale di accettazione di tutte le condizioni suddette dal beneficiario. Tale atto dovrà, poi, essere trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del richiedente medesimo perché abbia valore contro quest'ultimo e/o eventuali aventi causa. Una copia della trascrizione dovrà essere trasmessa dal richiedente all'E.A.V. s.r.l., alla Regione Campania, pena l'invalidità dell'autorizzazione, senza ulteriore avviso o formalità.
- 3. di dare atto che qualora non vengano rispettate le condizioni previste nel presente provvedimento sarà disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- 4. di dare atto che la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla proprietà attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione da parte del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza ed alla vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- 5. di trasmettere il presente atto all'Assessore regionale ai Trasporti, alla ditta richiedente, all'Ustif di Napoli, all'Ente Autonomo Volturno s.r.l. ed al Comune di Napoli, per gli adempimenti e le verifiche di competenza;
- 6. di trasmettere altresì il presente atto al BURC;

La presente autorizzazione resta subordinata al rilascio dei necessari pareri e/o nulla osta da parte degli Enti competenti, nonché del permesso di costruire in sanatoria di competenza del Comune di Napoli.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione del ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui all' art. 29 Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n°. 1199 del 25.11.1971.

Dr. Francesco Guida